

CIRCOLARE n. 57 del 16 aprile 2020

Prot. n. 413 AC/mr

OGGETTO: **Risoluzione N. 18/E Agenzia delle Entrate - Premio ai lavoratori dipendenti**

Ulteriori chiarimenti circa il premio ai lavoratori dipendenti introdotto dal d.l. "Cura Italia"

A seguito di richieste di chiarimenti, l'Agenzia delle Entrate anche a seguito della propria circolare del 3 aprile 2020, n. 8/E, è intervenuta con la presente Risoluzione in commento per fornire ulteriori delucidazioni in merito.

Il citato d. l. "Cura Italia" ha previsto per i titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Il premio in questione è riconosciuto tramite i sostituti d'imposta, in via automatica, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Si ricorda che gli stessi sostituti d'imposta per il recupero dell'incentivo erogato, possono utilizzare l'istituto della compensazione

La norma prevede che il premio di 100 euro deve essere rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese di marzo e, quindi, il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l'attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.).

Ai fini della determinazione dell'importo del bonus spettante, in alternativa al criterio basato sul rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore ordinarie lavorabili, può essere utilizzato anche il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo stesso.

Pertanto, il bonus erogabile al lavoratore è dato dall'importo di 100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto e di conseguenza il premio di 100 euro spetta al lavoratore qualora abbia svolto la propria prestazione lavorativa in presenza in tutti i giorni previsti dal contratto, indipendentemente se in full time o part time.

Anche qualora il lavoratore abbia un contratto part time, ai fini del calcolo del quantum erogabile, il rapporto deve tener conto dei giorni effettivamente lavorati presso la sede di lavoro e di quelli lavorabili.

Fermo restando il limite massimo di 100 euro, qualora il lavoratore abbia più contratti part time in essere, il premio sarà erogato dal sostituto d'imposta individuato dal lavoratore e il lavoratore dovrà dichiarare al datore di lavoro i giorni di lavoro svolti presso la sede dell'altro datore e i giorni lavorabili ai fini del calcolo della quota spettante

Rinviando, per qualsiasi altro aspetto, alla lettura del testo in allegato, la Federazione rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegato 1

Circolari correlate Circolare FIPE n. 26/2020	Collegamenti esterni https://www.agenziaentrate.gov.it	Parole chiave Covid-19; Coronavirus; ammortizzatori
---	--	--